

COMUNE DI OFFIDA
(Provincia di Ascoli Piceno)

Parere dell'Organo di Revisione

Oggetto: "Approvazione regolamento canone unico"

Premesso che il sottoscritto dott. Stefano Quarchioni è stato nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.11.2018, esecutiva a decorrere dall'1/1/2019, per la funzione di Revisore dei Conti, così come previsto dall'art. 239 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo di Revisione avente ad oggetto "Approvazione regolamento canone unico";

Visti:

- l'art. 1 – commi da 816 a 836 - della legge n. 160 del 27.12.2019 che prevede "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ..." e al successivo comma 821 che subordina la disciplina del canone stesso ad apposito regolamento da adottare a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 52, D. Lgs. 446/97 che dispone "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...";
- l'art. 149, D. Lgs. 267/2000 che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui "... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la **deliberazione del bilancio di previsione**. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

- il Decreto Sostegni approvato con il Consiglio dei Ministri n.8 del 19 marzo 2021 prevede al comma 4 dell'articolo 30 la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al **30 aprile 2021**;
- l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.

Visto: il parere favorevole, espresso in data dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso, il Revisore dei Conti

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del regolamento del canone unico patrimoniale.

Macerata/Offida, 27 aprile 2021.

L'organo di revisione

Dott. Quarchioni Stefano

